



Allegato 1

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

FONDO REGIONALE DI FINANZA INCLUSIVA PER LA CONCESSIONE DI GARANZIE PER I BENEFICIARI DEL POR FSE E PER I SOGGETTI SVANTAGGIATI CHE INTENDANO AVVIARE UN'IMPRESA

P.O. FSE 2007-2013 . Obiettivo Competitività regionale e occupazione Asse I obiettivo c.1

REGOLAMENTO II ISTANZA

Approvato con Determinazione n. 4511 del 14.5.2015

Sommario

1. Oggetto e finalità	2
2. Riferimenti normativi	2
3. Soggetti beneficiari.....	3
4. Limitazioni e settori esclusi.....	4
5. Modalità di rilascio della garanzia.....	5
6. Misure dell'intervento del Fondo.....	6
7. Richieste di ammissione alla garanzia del Fondo.....	6
8. Procedure di gestione del Fondo.....	8
9. Controlli: verifica periodica sui beneficiari.....	10
10. Recupero del credito.....	11

1. Oggetto e finalità

Il Fondo è destinato ad agevolare l'accesso al credito da parte dei soggetti svantaggiati, con difficoltà di accesso ed a rischio di esclusione finanziaria. Il Fondo opera attraverso la concessione di una garanzia, sotto forma di controgaranzia o garanzia diretta, in favore delle imprese e degli operatori economici come di seguito definiti.

Il Fondo interviene in particolare al fine di superare le problematiche costituite dalla difficoltà per i beneficiari dei contributi o finanziamenti pubblici di poter accedere alle garanzie fideiussorie richieste dall'Amministrazione per l'erogazione di anticipi, e, più in generale, dall'impossibilità per il tradizionale mercato del credito e delle garanzie di supportare soggetti svantaggiati, con difficoltà di accesso al credito ed a rischio di esclusione finanziaria.

L'intervento sotto forma di garanzia diretta è realizzato in applicazione della disciplina comunitaria di cui all'articolo 2 del presente documento, ed in particolare dell'art. 78 del Regolamento CE n.1083/2006, che al comma 2 ultimo capoverso, introdotto dal Regolamento (UE) n. 539/2010, chiarisce che qualunque strumento fornito come garanzia da un ente pubblico o dallo stesso Stato membro è considerato come equivalente alla garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita in uno degli Stati membri.

Il presente Regolamento si applica all'avviso della così detta II Istanza come declinato all'art. 3.

2. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 Dicembre 2013, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'UE agli aiuti alle minimis;
- Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.U.E. L. 187 del 26 giugno 2014;
- Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla G.U.C.E., serie C n. 155/02 del 20 giugno 2008, come integrata dalla Comunicazione della Commissione n. 2009/C 303/4
- Regolamento (UE) 1310/2011 del 13 dicembre 2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e l'ingegneria finanziaria e alcune disposizioni relative alla dichiarazione di spesa;
- Regolamento (UE) 1236/2011 del 29 novembre 2011 che modifica il Regolamento (CE) 1828/2006 per quanto riguarda gli investimenti mediante strumenti di ingegneria finanziaria
- Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006;
- Nota di orientamento su strumenti di ingegneria finanziaria ai sensi dell'art. 44 del Regolamento (CE) 1083/2006 del 21 febbraio 2011 della Commissione Europea Direzione Regionale Politica Regionale (COCOF_10-0014-04-EN e successiva modificazione COCOF_10-0014-05-EN);
- Decisione della Commissione Europea n. C(2010) 4505 del 6 luglio 2010 relativa all'aiuto di Stato N. 182/2010 che autorizza il metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI;

- Regolamento (CE) N. 1081/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- Regolamento (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Regolamento (CE) N. 1828/2006 DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 209/01 del 23.07.2013;
- Direttive di Attuazione approvate con DGR n.7/3 del 05.02.2013.

3. Soggetti beneficiari

3.1. Possono beneficiare dell'intervento del Fondo, secondo il presente Regolamento II Istanza:

- a) i soggetti svantaggiati, siano essi imprese o agenzie formative, con difficoltà di accesso al credito ed a rischio di esclusione finanziaria, beneficiari di "contributi o finanziamenti pubblici" per la cui erogazione, a qualsiasi titolo, è richiesta da parte dell'Amministrazione Pubblica la presentazione di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria;
- b) i soggetti svantaggiati, con difficoltà di accesso al credito, che desiderino avviare un'attività imprenditoriale non supportata finanziariamente da un intervento agevolativo pubblico, secondo le limitazioni esplicitate all'art. 5.

3.2. Possono accedere all'intervento del Fondo i soggetti di cui al punto 3.1 lettere a) e b):

- che abbiano una sede operativa nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna o intendano aprirla;
- non rientrino nella definizione di imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 o secondo l'art. 2.2 degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (G.U.U.E. C 249/1 del 31.07.2014);
- non rientrino nelle fattispecie di cui al punto 3.2 della nota COCOF_10_0014_05 e nello specifico al punto 3.2.4¹

3.3. In caso di controgaranzie, dovranno essere esplicitati gli elementi sulla base dei quali il garante ritenga sussistano le condizioni per l'affidamento dell'impresa in presenza di:

¹ Secondo quanto riportato nella nota COCOF 10 0014 05 al punto 3.2.4 "Fusioni", "Management Buy Out", "Management Buy In" e "Trasferimenti familiari", sono escluse dall'ambito di applicazione dei Fondi Strutturali a meno che tale sostegno sia fornito esclusivamente per la realizzazione di un piano aziendale per l'espansione dell'attività d'impresa ad esclusione del finanziamento dell'acquisizione dell'impresa dai proprietari precedenti.

- protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
- revoche per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari.

4. Limitazioni e settori esclusi

4.1. Sono escluse le domande presentate da:

- soggetti non in possesso dei requisiti richiesti all'art. 3;
- imprese già attive che non siano in regola con tutti gli adempimenti previsti dalle norme giuridiche: titolari di Partita IVA, iscrizione al Registro delle Imprese, CCIAA;
- persone fisiche e/o persone giuridiche che abbiano avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi 5 anni, salvo che entro il termine dell'attività istruttoria abbiano proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale. nel caso di assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari protestati il cui pagamento è avvenuto oltre i 12 mesi dalla levata del protesto. oppure, nel caso di cambiali e/o vaglia cambiari il cui pagamento è avvenuto entro i 12 mesi dalla levata del protesto o per accertata illegittimità o erroneità della levata, qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti Istituito presso il Registro delle Imprese; nel caso di assegni protestati il cui pagamento è avvenuto prima dei 12 mesi, dovrà essere dimostrato il pagamento attraverso una liberatoria rilasciata dal creditore sotto forma di dichiarazione sostitutiva con allegata contabile bancaria;
- persone fisiche e/o persone giuridiche proprietarie di beni immobili, diritti reali di godimento su immobili (diritto di superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù) o beni mobili iscritti su pubblici registri (autoveicoli, navi, aerei, rendite dello Stato) gravati da ipoteca legale, o giudiziale a fronte di un debito nei confronti di terzi del quale non sia dimostrato il regolare rispetto del piano di rimborso;
- imprese che al momento della presentazione della domanda e definizione dell'istruttoria, non siano in regola con i versamenti relativi ad imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali.

4.2. Come previsto dai Regolamenti comunitari vigenti, sono comunque escluse le imprese operanti nei seguenti settori:

- pesca e acquacoltura di cui al Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- industria carbonifera di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2002;
- imprese operanti nelle attività connesse con la produzione primari dei prodotti agricoli;
- imprese operanti nel settore della trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli, così come definiti all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, nei seguenti casi:

- qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato delle imprese interessate;
- qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

4.3. Sono altresì escluse:

- le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (ATECO 2007, Sezione R divisione 92);
- le attività di organizzazioni associative (ATECO 2007, Sezione S divisione 94).

4.4. Non verranno, inoltre, considerati ammissibili:

- domande presentate con modalità o in un formato differente da quello indicato nel presente Regolamento e nell'Avviso di riferimento.
- aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- ulteriori aiuti esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- ulteriori aiuti esclusi dal campo di applicazione del Regolamento Generale di esenzione (UE) 651/2014;
- nel caso in cui il regime scelto sia il *de minimis*, le imprese già costituite ai sensi dell'art.3 che abbiano ricevuto, nell'arco di tre esercizi finanziari, altro contributo comunitario, nazionale o regionale in regime *de minimis*, che, cumulato a quello richiesto, superi la soglia massima prevista da tale regime pari a Euro 200.000,00;
- nel caso in cui il regime scelto sia il Regolamento 651/2014, le imprese già costituite ai sensi dell'art. 3 che con il finanziamento richiesto sommato ad altri già ricevuti superino le soglie di cumulo individuale previste dal medesimo Regolamento.

5. Modalità di rilascio della garanzia

5.1. Il Fondo Regionale di Finanza Inclusiva opererà a favore dei soggetti di cui all'art. 3 secondo una delle seguenti modalità di intervento:

- Rilascio di controgaranzia a favore di intermediari finanziari (Banche, assicurazioni, altri) a condizione che abbiano a propria volta rilasciato una fideiussione/polizza fideiussoria pari alla quota di contributo o finanziamento pubblico richiesto a titolo di anticipazione e acconto ai soggetti di cui all'art. 3.1 lettera a);
- Rilascio di garanzie dirette per i soggetti di cui all'art. 3.1 lettera a);

- Rilascio di garanzie dirette a favore delle Banche o società di leasing finanziatrici dell'iniziativa imprenditoriale intrapresa da parte dei soggetti di cui all'art. 3.1 lettera b). In tal caso si potrà intervenire su operazioni finanziarie di importo non inferiore a " . 5.000 e non superiore a " . 50.000 e di durata non superiore a 60 mesi.

6. Misure dell'Intervento del Fondo

6.1. La misura massima dell'intervento del Fondo è così stabilita:

- a) per le fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari** (banche, assicurazioni, altre) di importo pari all'ammontare dell'anticipazione/acconto richiesto, la garanzia del Fondo, come disciplinato dalla *Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie(2008/C 155/02)*, sarà pari all'80% dell'ammontare della fideiussione;
- b) per le fideiussioni erogate direttamente dal Soggetto Gestore a valere sulle risorse del Fondo**, come disciplinato dalla *Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie(2008/C 155/02)* la garanzia non assiste più dell'80% del prestito concesso (o di un'altra obbligazione finanziaria)².

6.2. In osservanza alla citata Comunicazione della Commissione, il Fondo opererà una garanzia sulle fideiussioni rilasciate ai fini dell'erogazione di anticipazioni/acconti di contributi o finanziamenti pubblici nelle seguenti misure:

- **per il I acconto**, pari all'intero importo dell'acconto stesso;
- **per i successivi acconti**, un importo pari alla differenza tra la garanzia massima concedibile (80% del contributo pubblico) e la garanzia concessa per il I acconto.

Le garanzie prestate dal fondo sono cumulabili, sulla stessa operazione finanziaria, con altri regimi di aiuto concessi dalla Regione o da altri enti pubblici, entro i limiti dell'intensità agevolativa massima fissata dalla normativa comunitaria.

7. Richieste di ammissione alla garanzia del Fondo

7.1. Le richieste di ammissione al Fondo dovranno avvenire in base ai seguenti schemi procedurali:

Imprese o Agenzie Formative, beneficiarie di "contributi o finanziamenti pubblici"

Controgaranzia:

- a) il soggetto beneficiario, sia esso impresa o agenzia formativa, volendo ottenere l'anticipazione sul contributo o finanziamento pubblico, richiede l'intervento di una Banca (o assicurazione o altro intermediario autorizzato) per la copertura fideiussoria attraverso la

²Si intende quindi come obbligazione finanziaria:

- la fideiussione, nel caso delle garanzie su fideiussioni;
- il finanziamento autorizzato, nel caso delle fideiussioni erogate direttamente dal Soggetto Gestore.

- presentazione di formale domanda predisposta in duplice copia di cui una inoltrata per conoscenza alla SFIRS S.p.A. in qualità di Gestore del Fondo;
- b) la Banca (o assicurazione o altro intermediario autorizzato) entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza richiede, attraverso la procedura telematica, la controgaranzia del Fondo;
 - c) il Fondo rilascia la controgaranzia e la Banca (o assicurazione o altro intermediario autorizzato) rilascia la copertura fideiussoria nell'interesse dell'impresa beneficiaria del contributo pubblico o agenzia formativa;
 - d) il soggetto beneficiario riceve l'anticipo/acconto;
 - e) il soggetto beneficiario comunica alla SFIRS S.p.A. l'avvenuta erogazione dell'anticipo/acconto dalla cui data decorrerà la garanzia.

Garanzia Diretta:

- a) il soggetto beneficiario, sia esso impresa o agenzia formativa, volendo ottenere l'anticipazione sul contributo o finanziamento pubblico, richiede l'intervento di una Banca (o assicurazione o altro intermediario autorizzato) per la copertura fideiussoria attraverso la presentazione di formale domanda predisposta in duplice copia di cui una inoltrata per conoscenza alla SFIRS S.p.A. in qualità di Gestore del Fondo;
- b) a seguito di formale diniego al rilascio della fideiussione da parte della Banca (o assicurazione o altro intermediario autorizzato) o decorsi inutilmente 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda, il soggetto beneficiario, richiede la garanzia diretta del Fondo inoltrando la domanda cartacea e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale comunica il diniego ricevuto, di cui allega copia, o la mancata ricezione di riscontro all'istanza inoltrata alla Banca (o assicurazione o altro intermediario autorizzato);
- c) il Fondo rilascia la garanzia diretta nell'interesse dell'impresa beneficiaria del contributo pubblico;
- d) il soggetto beneficiario riceve l'anticipo/acconto;
- e) il soggetto beneficiario comunica alla SFIRS S.p.A. l'avvenuta erogazione dell'anticipo/acconto dalla cui data decorrerà la garanzia.

7.2. imprese non beneficiarie di "contributi o finanziamenti pubblici"

- a) il soggetto beneficiario, a rischio di esclusione finanziaria, impossibilitato, per debolezza economica/patrimoniale, a rilasciare fideiussioni o garanzie dirette alle Banche (o società di leasing), volendo avviare un'attività di impresa, richiede l'intervento di una Banca (o società di leasing) per la copertura finanziaria dell'iniziativa imprenditoriale attraverso la presentazione di formale domanda predisposta sull'apposito modello del Fondo ed in duplice copia, di cui una inoltrata per conoscenza alla SFIRS S.p.A. in qualità di Gestore del Fondo, a cui dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale dichiara l'impossibilità ad adempiere autonomamente al rilascio delle garanzie richieste da parte dell'istituto di credito finanziatore;

- b) la Banca (o società di leasing) inoltra, attraverso la procedura telematica, l'istanza di garanzia diretta del Fondo sull'intervento finanziario richiesto il cui importo non potrà essere inferiore ad " .5.000 e superiore ad " . 50.000 e la durata non superiore a 60 mesi;
- c) il Fondo rilascia la garanzia diretta nell'interesse dell'impresa beneficiaria titolare del finanziamento o leasing;
- d) il Beneficiario comunica alla SFIRS S.p.A. l'avvenuta erogazione del finanziamento o la consegna del bene in leasing dalla cui data decorrerà la garanzia.

7.3. Le richieste di ammissione al Fondo presentate ad opera dei soggetti beneficiari o dei garanti, devono essere predisposte, pena l'irricevibilità, utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito internet www.regione.sardegna.it della Regione Autonoma Sardegna, sul portale SardegnaProgrammazione, e www.sfirs.it della SFIRS. La stampa della stessa, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, completa della documentazione obbligatoria indicata in calce al modulo di domanda, deve essere inviata alla SFIRS SpA, esclusivamente a mezzo raccomandata, posta celere con avviso di ricevimento o posta certificata al seguente indirizzo:

Fondo Finanza Inclusiva FSE

c/o SFIRS S.p.A.

Via Santa Margherita, 4 . 09124 Cagliari

8. Procedure di gestione del Fondo

8.1. La SFIRS S.p.A., in qualità di Soggetto Gestore del Fondo, curerà la fase di ricezione e protocollazione delle domande, l'istruttoria, la concessione e lo svincolo delle garanzie, e l'eventuale fase di recupero in via amministrativa.

8.2. Istruttoria delle richieste di ammissione

A seguito della ricezione delle domande a valere sul Fondo, la SFIRS S.p.A. svolge l'attività istruttoria delle istanze per la concessione della controgaranzia o garanzia diretta del Fondo volta all'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi dei beneficiari per l'accesso all'intervento del Fondo.

In particolare la SFIRS S.p.A. deve accertare:

- che le Banche e gli altri soggetti garanti siano in possesso dei requisiti di cui alla DGR n. 46/26 di istituzione del Fondo Regionale di finanza inclusiva, in particolare:
 - Banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 - attività di locazione finanziaria sia esercitata da una banca iscritte all'albo di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario, da un soggetto appartenenti ai gruppi bancari iscritti all'albo di cui all'art. 64 del Testo Unico Bancario, da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale di cui all' art. 106 o nell'apposita sezione

speciale prevista dall'art. 113 del Testo Unico Bancario, ovvero nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico Bancario.

- imprese di assicurazione indicate nella Legge 348 del 10/06/1982 ss.mm.ii. aventi sede legale in Italia e iscritte nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS-Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (<https://servizi.ivass.it/Albi/defaultImprese.jsp?view=albi&viewSet=imprese>);
 - che i destinatari finali siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e non presentino motivi di esclusione di cui all'art. 4.

Il Soggetto Gestore si riserva la facoltà di richiedere il completamento dei dati necessari, ivi compresa la rettifica o l'integrazione di dichiarazioni erranee o incomplete, ovvero chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa. Qualora tali dati integrativi non pervengano entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della relativa richiesta, la domanda si intende decaduta.

Le istruttorie vengono trasmesse attraverso il sistema informativo all'Organismo Intermedio, secondo l'ordine di presentazione, unitamente alla proposta di concessione delle garanzie.

8.3. Concessione e rilascio della garanzia

Le garanzie sono autorizzate con provvedimento dell'Organismo Intermedio entro i limiti stabiliti al precedente Art. 5.

Successivamente alla determinazione di approvazione e di autorizzazione alla concessione della garanzia da parte dell'Organismo Intermedio, la SFIRS S.p.A., entro 10 giorni dal ricevimento della determinazione, invia all'impresa destinataria e alla Banca (o società di leasing o assicurazione o altro intermediario autorizzato) concedente la garanzia o beneficiaria della stessa nel caso di garanzie dirette rilasciate dal Fondo su operazioni finanziarie non supportate da interventi agevolativi pubblici, la comunicazione di avvenuta concessione della garanzia del Fondo contenente le condizioni contrattuali deliberate e nel caso di interventi per anticipazioni informa l'ente pubblico responsabile dell'Avviso Pubblico di finanziamento del beneficiario.

8.4. Decorrenza e durata della garanzia

Nel caso di **soggetti beneficiari di contributi o finanziamenti pubblici, ivi comprese le agenzie formative**, le garanzie rilasciate dal Fondo decorreranno dalla data di erogazione dell'anticipazione/acconto, sino allo svincolo liberatorio a seguito di erogazione a saldo del contributo garantito (nel caso di garanzia diretta) o estinzione della polizza fidejussoria/fidejussione bancaria (nel caso di controgaranzia).

Nel caso di **imprese non beneficiarie di "contributi o finanziamenti pubblici"** le garanzie rilasciate dal Fondo decorreranno dalla data di erogazione del finanziamento o consegna del bene acquisito in leasing.

Lo svincolo della polizza avverrà a seguito della liberatoria rilasciata al Fondo da parte del Responsabile di Linea per gli Avvisi a valere su Fondi Strutturali oppure dell'Ente responsabile in caso di diversi dispositivi di attuazione di interventi pubblici, o della Banca o società di leasing finanziatrice. Il Beneficiario comunque dovrà trasmetterne adeguata comunicazione alla SFIRS S.p.A.



Lo svincolo della polizza è subordinato all'autorizzazione da parte dell'Organismo Intermedio.

8.5. Attivazione della garanzia

Nel caso in cui si verificano le condizioni di attivazione della garanzia a seguito di provvedimento di revoca del contributo o risoluzione del contratto di finanziamento o di leasing, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini stabiliti con la comunicazione di messa in mora del debitore, il Garante, nel caso di controgaranzia, o il Responsabile dell'Avviso Pubblico, o la Banca, o la Società di Leasing, possono richiedere l'intervento del Fondo.

La SFIRS S.p.A. effettuerà le verifiche di sussistenza delle condizioni di pagamento delle somme richieste e previa verifica della disponibilità del Fondo, comunica all'Organismo Intermedio l'ammontare delle somme da erogare. Una volta ottenuta l'autorizzazione da parte dell'O.I. predispone la comunicazione di pagamento al garante o al Responsabile dell'Avviso di riferimento, o la Banca, o la Società di Leasing, ed avvia la procedura di recupero in via amministrativa delle somme versate.

Bimestralmente la SFIRS S.p.A. informa l'O.I. dell'esito delle attività di istruttoria ed invia l'elenco delle pratiche istruite positivamente, di quelle sospese, nonché l'elenco delle pratiche istruite negativamente e l'ammontare erogato.

8.6 Estinzione del rapporto

Acquisita e/o verificata l'informazione dell'estinzione del rapporto garantito, la SFIRS S.p.A. provvede:

1. alla registrazione nel Sistema Informatico;
2. alla chiusura del fascicolo cartaceo contenente l'elenco di tutti i documenti in esso presenti;
3. all'archiviazione del fascicolo.

9. Controlli: verifica periodica sui beneficiari

9.1. Al fine di assicurare una appropriata analisi dell'attuazione del Fondo, la SFIRS S.p.A. chiede, semestralmente, al Responsabile di Linea, per gli Avvisi a valere su Fondi Strutturali, oppure all'Ente responsabile in caso di diversi dispositivi di attuazione di interventi pubblici, interessato alla II istanza, di provvedere a trasmettere un resoconto sullo stato di avanzamento dell'investimento (o dell'attività) per il quale è stato richiesto alla RAS l'anticipo garantito tramite il Fondo ogni qualvolta ne sussistano le condizioni e fino allo svincolo della garanzia prestata. Tali rapporti saranno trasmessi per conoscenza all'Organismo intermedio e all'AdG del POR FSE.

9.2. La Banca o la Società di Leasing finanziatrice, provvederà a comunicare tempestivamente alla SFIRS S.p.A., e per conoscenza, all'Organismo Intermedio qualsiasi eventuale anomalia dovesse verificarsi in merito al rispetto da parte del beneficiario delle condizioni ed obblighi stabiliti dal contratto oggetto di garanzia rilasciata dal Fondo, prima fra tutte eventuali ritardi nel pagamento delle rate alle scadenze contrattualmente previste.

9.3. I Soggetti richiedenti sono tenuti a conservare la documentazione comprovante quanto attestato e quanto trasmesso dagli stessi in sede di richiesta di ammissione agli interventi del Fondo fino a 5 anni successivi all'estinzione del rapporto garantito.



9.4. Oltre ai controlli previsti dalla normativa comunitaria per gli Strumenti di Ingegneria Finanziaria (SIF) cofinanziati con risorse comunitarie, il Soggetto Gestore effettua, anche su mandato della Regione, verifiche e controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi alle finalità previste nelle Direttive di Attuazione, nel paragrafo 5.1 del Piano Operativo e nel presente Regolamento.

10. Recupero del credito

10.1. A seguito dell'attivazione della controgaranzia o della garanzia diretta, e del successivo pagamento delle somme dovute dal Fondo, il Gestore acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario debitore e sugli eventuali terzi obbligati per le somme pagate.

10.2. L'attività di recupero del credito è curata dal Gestore del Fondo limitatamente agli atti dovuti in via amministrativa. A tal fine, l'Amministrazione Regionale conferisce a SFIRS S.p.A. ampio potere di rappresentanza.

10.3. Qualora, a seguito del recupero effettuato, residuassero delle somme a credito del Fondo, il Gestore attuerà ulteriori procedure di recupero, che potrà anche attivare per effetto dei diritti acquisiti come indicato al precedente comma 1.

10.4. Nel caso di mancato pagamento delle somme dovute, SFIRS S.p.A. porterà la pratica all'attenzione dell'Organismo Intermedio e per conoscenza dell'Autorità di Gestione informandola in merito alla sussistenza di presupposti per l'avvio della procedura di recupero forzoso del credito. L'Autorità di Gestione, per il tramite del suo Organismo Intermedio, provvederà ad avviare le opportune azioni di recupero del credito, in coerenza con quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/33 del 24.6.2011 e ss.mm.ii.